



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità - Unesco

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale nr. 83 del 17.12.2014

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI
POSTEGGI COMUNALI
IN VIA DELL'EMIGRANTE (IMP. FOTOVOLTAICO)**

**CAPO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il Comune di San Gregorio nelle Alpi è proprietario di una area adibita a parcheggio pubblico non custodito sita in Via dell'Emigrante nella zona destinata all'impianto fotovoltaico, che intende adibire in parte a parcheggio libero ed in parte a parcheggio a pagamento riservato, gestite direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale, previa individuazione di appositi stalli numerati.

Nelle aree non numerate la sosta è libera e non soggetta ad autorizzazione.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della sosta non custodita nelle aree di parcheggio numerate.

La sosta nei parcheggi pubblici, sia liberi che numerati, non costituisce dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti leggi in materia di custodia e di deposito.

**CAPO II
POSTEGGI AD ABBONAMENTO PERIODICO
E AFFITTO POSTI MACCHINA**

Articolo 2

Prescrizioni

Le prescrizioni di cui al presente capo disciplinano la fruizione delle aree di parcheggio, per periodi annui o frazione, stabilendo i diritti e gli obblighi per gli utenti nonché le specifiche modalità di accesso e di utilizzo degli spazi adibiti alla sosta.

Articolo 3

Modalità di fruizione dei parcheggi

L'accesso al parcheggio e l'utilizzo dell'apposito spazio di sosta numerato sono subordinati al preventivo pagamento del canone periodico secondo le modalità fissate dalla civica amministrazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7 co. 1 lett. f) e co. 9 del D.Lgs.

285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e di volta in volta comunicate con avvisi o altro sistema di informazione.

Gli orari ed i giorni di vigenza della regolamentazione a pagamento saranno esposti al pubblico attraverso apposita segnaletica conforme ai dettami del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.). Il servizio, in caso di assoluta necessità dettata da particolari condizioni atmosferiche, manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, lavori, ecc..., potrà essere sospeso del tutto o in parte a mezzo apposita ordinanza.

La stipula dell'abbonamento del posto auto richiede l'indicazione da parte dell'utente delle proprie generalità, del proprio indirizzo, del numero dell'utenza telefonica, nonché della targa del veicolo. Questi dati, necessari per il buon funzionamento del rapporto con l'utente, saranno comunque garantiti dalla massima riservatezza, ai sensi delle vigenti normative sul trattamento dei dati personali.

Agli aventi diritto viene rilasciato un apposito contrassegno o tessera.

Per il concreto ingresso nelle aree viene rilasciata, a ciascun avente titolo, ed a seconda della concreta configurazione del sito del posteggio utilizzato, un'apposita tessera/contrassegno, i quali consentiranno altresì l'attivazione della eventuale sbarra di accesso/uscita od altro sistema di chiusura eventualmente posti a presidio delle aree.

Eventuali veicoli fatti accedere indebitamente potranno venire rimossi, salve le conseguenze negative, in termini di decadenza, a carico dell'utente che ha effettuato l'indebito ingresso nelle aree di un veicolo non autorizzato.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Funzioni

All'interno delle aree di cui al presente regolamento, per quanto attiene le funzioni di regolamentazione, disciplina accesso e quant'altro in esso previsto, con particolare riguardo all'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'intera materia, il Comune esercita le potestà di cui all'articolo 823 comma 2° del codice civile.

Articolo 5

Circolazione all'interno delle aree

Nell'accesso al parcheggio e durante il transito all'interno del medesimo, ogni fruitore dovrà comportarsi con prudenza rispettando le usuali norme di circolazione stradale, muovendosi a velocità ridotta e prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito e nel rispetto dei vincoli specifici segnalati con particolare riguardo alle altezze massime ammesse. Detti utenti, dovranno, altresì, rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale ivi apposta nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le direttive fornite a voce dal personale addetto e/o degli organi di Polizia Locale.

Articolo 6

Sistemazione del veicolo e comportamenti

Gli utenti dovranno parcheggiare il proprio automezzo nello specifico stallo assegnato ed indicato da apposito numero, se previsto, oppure negli stalli liberi.

Lo stazionamento dovrà avvenire in modo corretto secondo l'orientamento predisposto dalla segnaletica orizzontale o altra delimitazione, rispettando le apposite linee tracciate sul manto stradale e delimitanti lo spazio di sosta.

Non è consentita la sistemazione del veicolo in altro stallo di sosta oppure in modo difforme dalla segnaletica orizzontale.

Eventuali irregolarità comporteranno l'immediata decadenza dalla titolarità del diritto di accesso e sosta, salva la possibilità di rimozione forzata del veicolo, in modo da porre termine all'irregolarità, con oneri e spese tutti a carico del trasgressore.

I singoli utenti dovranno evitare di creare situazioni di intralcio o di pericolo, di causare danno alle infrastrutture esistenti e di produrre rumori molesti o azionare sirene e allarmi, come pure sostare lasciando il veicolo incustodito con il motore acceso. Agli utenti è altresì vietato scaricare acqua, olio o altre sostanze che possano sporcare il suolo, la vegetazione o altro nell'area a parcheggio.

Lasciando il veicolo in sosta, il conducente dovrà curarsi di azionare il freno di stazionamento, nonché di chiudere accuratamente le porte del veicolo. Inoltre non dovranno essere lasciati all'interno del veicolo prodotti infiammabili, sostanze pericolose oppure animali.

E' altresì fatto divieto di campeggio all'interno delle aree a parcheggio.

Articolo 7 **Responsabilità**

Gli utenti dovranno evitare di arrecare danno agli altri veicoli, nonché alle strutture stradali ed ai manufatti ed arredi esistenti. Nel caso l'utente abbia arrecato un qualsiasi danno dovrà avvertire immediatamente il personale addetto alla gestione del parcheggio o, in difetto, l'Ufficio Tecnico o la Polizia Locale.

La Civica Amministrazione è completamente manlevata da eventuali responsabilità per danni provocati a terzi da altri veicoli durante le manovre inerenti il transito, il parcheggio, oppure per lo stazionamento non corretto del veicolo, da parte dell'utenza.

L'Amministrazione è altresì esente da responsabilità per eventuali danneggiamenti od altri illeciti perpetrati nei confronti dei veicoli parcheggiati nelle aree suddette.

Articolo 8 **Inadempienze**

Nel caso di accertata inosservanza delle presenti prescrizioni, nonché in caso di qualsiasi situazione di irregolarità, è in facoltà del Gestore o della Civica Amministrazione concedente, stabilire la decadenza dell'avente titolo con conseguente annullamento del contrassegno/tessera a suo tempo rilasciato/a.

Allo stesso modo si procederà in caso di omesso versamento del canone di abbonamento in sede di rinnovazione del rapporto.

Al recupero della somma non corrisposta l'Amministrazione Comunale o per essa il Gestore, si procederà secondo le leggi in vigore che disciplinano la materia.

CAPO IV **NORME FINALI E SANZIONI**

Articolo 9 **Repressione degli abusi e sanzioni**

In caso di eventuale accesso e sosta abusivi, nonché di fruizione nonostante l'avvenuta decadenza, la civica Amministrazione, quale primario gestore dell'area, potrà procedere direttamente alla rimozione e trasporto del veicolo all'esterno delle aree con spese a carico del soggetto proprietario del veicolo abusivamente introdotto e parcheggiato.

L'inosservanza delle prescrizioni, divieti, obblighi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione esclusiva delle norme di cui al codice della strada, laddove tale disciplina risulti operante, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal testo unico degli enti locali, con l'applicazione dei criteri di cui alle legge 24 novembre 1981, n° 689, ivi compresa la rimozione del veicolo se prevista.

Articolo 10 **Controversie**

L'utente del parcheggio accetta le condizioni di cui al presente regolamento nel momento in cui fruisce dello stesso.

In ordine a qualsiasi controversia inerente l'utilizzo delle aree, fatto salvo gli aspetti meramente sanzionatori per i quali si rimanda alla disciplina di cui alla legge 689/91 citata al precedente articolo 12, è competente esclusivamente il Foro di Belluno.

Articolo 11

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività, nelle forme di legge, della deliberazione di approvazione.
